

Studio Legale



AVVOCATO GIOVANNI FATTORINI

AVVOCATO DANIELE CARMENATI

Patrocinatore in Cassazione

Via Mazzini n. 1, 60044 Fabriano (An) - tel. e fax 0732.992205 cell. 389.8015637

PEC: giovanni.fattorini@pec-ordineavvocatiancona.it

PEC: daniele.carmenati@pec-ordineavvocatiancona.it

Spett.le

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Ufficio Centrale per il Referendum

Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour - 00193 Roma

La presente via PEC agli indirizzi: prot.cassazione@giustiziacert.it;

cortedicassazione@giustizia.it

e P.C.

Spett.le

GRARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma

La presente via PEC agli indirizzi: protocollo@pec.gdpd.it; protocollo@gdpd.it ;

SEGNALAZIONE DELLE POSSIBILI IRREGOLARITA' SULLA RACCOLTA DELLE FIRME DIGITALI PER IL REFERENDUM ABROGATIVO DELLA L.157/1992 – (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio – GU S. G. n. 46 -1992 - S. O. n. 41)

RICHIESTA DI VERIFICA ED ESCLUSIONE DAL QUORUM DELLE FIRME RACCOLTE IN VIOLAZIONE ALLA L. 352/1970 E GDPR PRIVACY

In nome e per conto dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA - DELEGAZIONE REGIONALE MARCHE, Codice Fiscale 93095710427, corrente in – 60121 Ancona, Via Matteotti, n. 51, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. **Dott. Giancarlo Gasparini**, Codice Fiscale GSPGCR51D25F401K, che sottoscrive per mandato e ratifica, quale associazione venatoria riconosciuta con decreto M.A.F. 20.3.1968, titolare dell'interesse collettivo alla preservazione dell'attuale quadro normativo che regola efficientemente l'attività venatoria, nonché, i corrispondenti interessi di tutela faunistica ed ambientale, con la presente, si intende segnalare e richiedere alle preposte Autorità in indirizzo, quanto di seguito esposto:

Studio Legale



AVVOCATO GIOVANNI FATTORINI

AVVOCATO DANIELE CARMENATI

Patrocinatore in Cassazione

Via Mazzini n. 1, 60044 Fabriano (An) - tel. e fax 0732.992205 cell. 389.8015637

PEC: giovanni.fattorini@pec-ordineavvocatiancona.it

PEC: daniele.carmenati@pec-ordineavvocatiancona.it

I) Con Decreto-Legge convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181), venivano apportate all'articolo 1 della L. n. 178/2020, le seguenti modificazioni:

- **a) al comma 341**, le parole: *"di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352"* sono sostituite dalle seguenti: *"per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, anche mediante la modalità prevista dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma mette a disposizione del sottoscrittore, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni prescritte, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La piattaforma acquisisce, inoltre, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Gli obblighi previsti dall'articolo 7, commi terzo e quarto, della legge n. 352 del 1970 sono assolti mediante il caricamento nella piattaforma, da parte dei promotori della raccolta, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352 del 1970, della proposta recante, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della citata legge n. 352 del 1970. La piattaforma, acquisita la proposta, le attribuisce data certa mediante uno strumento di validazione temporale elettronica qualificata di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e, entro due giorni,*

Studio Legale



AVVOCATO GIOVANNI FATTORINI
AVVOCATO DANIELE CARMENATI

Patrocinatore in Cassazione

Via Mazzini n. 1, 60044 Fabriano (An) - tel. e fax 0732.992205 cell. 389.8015637

PEC: giovanni.fattorini@pec-ordineavvocatiancona.it

PEC: daniele.carmenati@pec-ordineavvocatiancona.it

rende disponibile alla sottoscrizione la proposta di referendum anche ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 28 della legge n. 352 del 1970";

- b) al comma 343 sono state aggiunte, infine, le seguenti parole: "e, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalita' di funzionamento della stessa piattaforma, i casi di malfunzionamento nonche' le modalita' con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalita'. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalita' di accesso alla piattaforma di cui al comma 341, le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalita' e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' le modalita' con cui i promotori mettono a disposizione dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum, le firme raccolte elettronicamente. L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione verifica la validita' delle firme raccolte elettronicamente anche mediante l'accesso alla piattaforma";

- c) il comma 344 è stato sostituito dal seguente: "344. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operativita' della piattaforma di cui al comma 341, le firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonche' per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui e' associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. I promotori della raccolta predispongono un documento

Studio Legale



AVVOCATO GIOVANNI FATTORINI

AVVOCATO DANIELE CARMENATI

Patrocinatore in Cassazione

Via Mazzini n. 1, 60044 Fabriano (An) - tel. e fax 0732.992205 cell. 389.8015637

PEC: giovanni.fattorini@pec-ordineavvocatiancona.it

PEC: daniele.carmenati@pec-ordineavvocatiancona.it

informatico che, a seconda delle finalità della raccolta, reca le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dalla legge n. 352 del 1970. Gli obblighi previsti dall'articolo 7, commi terzo e quarto, della legge n. 352 del 1970 sono assolti mediante la messa a disposizione da parte dei promotori, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352 del 1970, del documento informatico di cui al secondo periodo, da sottoscrivere con firma elettronica qualificata. I promotori del referendum depositano le firme raccolte elettronicamente nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum. Le firme raccolte elettronicamente possono essere depositate presso l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice".

II) - Dopo un controverso iter di conversione, ove alcune delle competenti Commissioni Parlamentari hanno rilevato la **dubbia legittimità delle disposizioni transitorie** di cui al novellato **comma 344**, il Decreto veniva convertito in Legge dello Stato n. 108/2021, entrata in vigore in data 31 luglio 2021.

III) - Appare evidente come l'ammissibilità della "deroga digitale" alla modalità di raccolta ordinaria delle firme referendarie **sia ammissibile a condizione che vengano rispettati gli standards procedurali che garantiscono la corretta rappresentazione della**

Studio Legale



AVVOCATO GIOVANNI FATTORINI
AVVOCATO DANIELE CARMENATI

Patrocinatore in Cassazione

Via Mazzini n. 1, 60044 Fabriano (An) - tel. e fax 0732.992205 cell. 389.8015637

PEC: giovanni.fattorini@pec-ordineavvocatiancona.it

PEC: daniele.carmenati@pec-ordineavvocatiancona.it

volontà popolare e tutelano la privacy, peculiarità quest'ultime che possono essere garantite esclusivamente dalla corretta operatività di una piattaforma informatica, a tale scopo preposta e voluta dalla stessa *ratio* normativa che, tuttavia, allo stato **non risulterebbe "fidefacente"**.

IV) - Le **garanzie costituzionali** sopra citate appaiono messe a serio rischio dal regime transitorio di cui al nuovo comma 334, laddove, di fatto dal 31 luglio 2021, viene ammessa l'ulteriore ipotesi derogatoria di raccolta delle sottoscrizioni digitali al di fuori delle garanzie conferite dal sistema "piattaforma", ovvero, a mezzo firma elettronica dell'utente su documento informatico predisposto unilateralmente dai promotori del referendum abrogativo.

V) - Il conferimento delle suddette prerogative in capo ai Comitati ed alle varie Associazioni animaliste, hanno determinato una vera e propria corsa alla massiva e apparentemente incontrollata raccolta di firme elettroniche per raggiungere, ad ogni costo, il *quorum* utile alla presentazione del referendum abrogativo, il tutto in maniera libera quanto discutibile e dunque **in possibile contrasto con i principi di garanzia costituzionale tutelati dalle forme di cui alla Legge n. 352 del 1970.**

VI) - Sin dal giorno successivo all'approvazione della legge deroga, si è assistito alla costante creazione di siti internet e pagine web, *ex multis* "www.referendumsiaboliamolacaccia.it/firma-digitale/"; www.votarepa.it/voto/", finalizzate all'esclusiva raccolta delle suddette firme elettroniche; l'attività promossa dalle associazioni animaliste è stata incessantemente caldeggiata dai social network, ove, tuttavia, in più occasioni documentabili (v. doc. allegato), sono comparsi commenti (suggerimenti) espliciti sulla possibilità di provvedere allo **scambio di identità digitali**,

Studio Legale



AVVOCATO GIOVANNI FATTORINI

AVVOCATO DANIELE CARMENATI

Patrocinatore in Cassazione

Via Mazzini n. 1, 60044 Fabriano (An) - tel. e fax 0732.992205 cell. 389.8015637

PEC: giovanni.fattorini@pec-ordineavvocatiancona.it

PEC: daniele.carmenati@pec-ordineavvocatiancona.it

ovvero, alla **sottoscrizione della proposta di referendum per conto di terzi**, il tutto, in chiaro contrasto con la normativa di settore ed i principi garantisti dalla stessa espressi.

Per quanto sopra, atteso che i fatti rappresentati sembrano acclarare le perplessità espresse, con la presente, il Presidente A.N.L.C. – Delegazione Marche - nel proprio ruolo di rappresentante degli interessi ambientali e venatori, **chiede alle preposte Ill.me Autorità in indirizzo una scrupolosa verifica delle procedure di raccolta delle firme in atto da parte dei vari Comitati e promotori del referendum abrogativo della L. 157/1992, con conseguente annullamento e decurtazione dal quorum delle sottoscrizioni elettroniche e/o analogiche raccolte in violazione ai principi espressi dagli articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352**; il tutto, onde scongiurare palesi inosservanze dei principi di garanzia e trasparenza in ambito referendario, elusioni della procedura di identificazione dei firmatari, violazioni di diritti individuali, nonché, delle garanzie di cui al Regolamento UE 2016/679.

Ancona, 03 novembre 2021

Con osservanza.

- [allegato estratto conversazioni social network]

ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA REGIONALE MARCHE

Il Presidente *pro-tempore*

Dot. Giancarlo Gasparini

F.to Avv. Giovanni Fattorini

F.to Avv. Daniele Carmenati